



TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI Schema foglio informativo “Operazioni di factoring pro solvendo”

Servizio offerto da Serfactoring S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 3 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 0252045730/8/9
Tel. Centralino: 025201
Società per Azioni
Sede legale in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea, 3
Indirizzo telematico: Serfactoring@Serfactoring.eni.it
Capitale Sociale euro 5.160.000 i.v.
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio disponibile: euro 23.637.388
Iscritta nel registro delle imprese di Milano
Cod. Fiscale e Partita IVA 07544370153
Iscritta nell'elenco Generale degli intermediari finanziari presso l'Unità di
Informazione Finanziaria Nr. 8699
Aderente all'Assifact – Associazione tra le società di factoring italiane
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A

*Dati da riportare solo nel caso di offerta fuori sede, con i dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL
CLIENTE** (dipendente)*

Nome del dipendente

Qualifica
Indirizzo
Telefono
Email

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.
L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.
L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.



CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Anticipazioni Tasso applicabile con divisore civile 365/366	Tasso nominale annuo, anticipato	7,50%
	Tasso nominale, posticipato	7,50% (valore effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione: 7,7136%)
	Tasso interessi moratori	7,50% (valore effettivo annuo comprensivo degli effetti della capitalizzazione: 7,7136%)
Capitalizzazione	Periodicità	Trimestrale posticipata
Commissioni	Commissioni di gestione	Massimo 3% una-tantum sull'importo dei crediti
	Commissione di mandato all'incasso:	massimo 3% una tantum sull'importo dei crediti.
	Commissioni suppletive mensili da applicare in funzione dell'andamento dei rischi:	massimo 1,00 % sul valore dei crediti ceduti e garantiti a decorrere dalla data di scadenza delle fatture cedute per mese o frazione.
Altre condizioni e spese	Spese per documento (handling):	massimo EURO 5,16 per ogni fattura e nota credito
	Spese di notifica al debitore:	massimo EURO 6,20 per ogni notifica a mezzo posta.
	Spese di notifica al debitore:	massimo EURO 77,47 per ogni notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.
	Spese di valutazione pro-soluto:	massimo EURO 51,65 per ogni debitore oggetto di valutazione.
	Spese per telecontrollo protesti:	massimo EURO 3,10 per ogni telecontrollo protesti.
	Spese per attivazione procedura "RID":	massimo EURO 7,75 una-tantum per ogni debitore
	Spese per incasso tramite pagherò, tratte, ricevute bancarie, RIBA, R.I.D.:	massimo EURO 4,65 per singolo incasso.
	Ulteriori spese per incasso tramite pagherò, tratte, ricevute bancarie, nel caso di presentazione a meno di 25 giorni dalla scadenza:	massimo EURO 3,62 per ogni effetto e/o ricevuta bancaria.
	Spese per incasso con procedura di ordine permanente e irrevocabile di bonifico:	massimo EURO 1,03 per ogni incasso.
	Spese per incasso tramite documenti:	massimo EURO 12,91 per ogni documento.
	Spese per insoluti a fronte di effetti, ricevute bancarie, documenti e/o altri mezzi di incasso:	massimo EURO 4,65 per ogni insoluto, oltre a spese reclamate dalle banche.
	Spese per interventi su effetti, ricevute bancarie, documenti e/o	avvisi di incasso, richiami, richieste d'esito, proroghe, variazioni: massimo EURO 7,75



serfactoring

	altri mezzi di incasso (escluso l'incasso di documenti):	per ogni effetto, ricevuta bancaria e/o "mezzo" oggetto di intervento, oltre a spese reclamate dalle banche.
	Spese per interventi su documenti, proroghe, ritorno documenti per mancato ritiro o ricollocamento su altra banca:	massimo EURO 38,73 per ogni documento oggetto di intervento oltre a spese reclamate dalle banche.
	Spese di tenuta conto:	massimo EURO 25,82 mensili.
	Spese di istruttoria:	massimo EURO 413,17.
	Spese di rinnovo fido:	massimo EURO 309,87 annue.
	Spese di riproduzione di documenti (copie, fotocopie):	massimo EURO 0,52 per ogni foglio.
	Certificazioni a Società di revisione o a terzi:	massimo EURO 129,11 per ogni certificazione.
	Spese per apertura anagrafica debitori:	massimo EURO 4,13 per ogni debitore.
	Spese per richiesta emissione assegni circolari:	massimo EURO 10,33 per ogni assegno.
	Spese per ordini di pagamento:	massimo EURO 12,91 per ogni ordine di pagamento oltre a commissioni e spese reclamate dalle banche.
	Spese di preavviso bonifico:	massimo EURO 10,33 per ogni preavviso telex o telefax.
	Recupero spese assicurative per le operazioni di anticipo su crediti futuri:	massimo 1% su base annua sull'importo anticipato.
	Spese di bollo:	secondo le tariffe di legge.
	Spese di invio delle comunicazioni alla clientela:	massimo "spese postali".
	IVA sulle competenze assoggettabili.	
	Spese legali contrattualmente a carico del cliente per il recupero di crediti:	massimo tariffe forensi, imposte, tasse e onorari professionali.
Valute	per contanti:	stesso giorno del versamento;
	a mezzo assegno, bonifico bancario (Sofid o altri), vaglia postale:	massimo 5 giorni di calendario successivi alla valuta riconosciuta dalla banca (Sofid o altri);
	a mezzo "R.I.D.":	massimo 10 giorni di calendario successivi alla scadenza del credito;
	a mezzo effetti (pagherò, tratte) e ricevute bancarie, su carta, anticipati "sotto forma di sconto" o "accrediti s.b.f.":	massimo 14 giorni di calendario successivi alla scadenza del credito;
	nel caso di effetti e ricevute bancarie "a vista" o presentati a meno di 25 giorni dalla scadenza:	massimo 25 giorni di calendario successivi alla scadenza del credito;
	a mezzo effetti (pagherò, tratte) e	massimo 5 giorni di calendario



serfactoring

	ricevute bancarie, su carta, inviati al "dopo incasso":	successivi alla valuta riconosciuta dalla banca;
	a mezzo "RIBA":	massimo 8 giorni di calendario successivi alla scadenza del credito;
	a mezzo c/c:	massimo 20 giorni di calendario successivi alla valuta riconosciuta dall'Ufficio Postale
	Giorni valuta per operazioni di anticipazione di crediti con pagamento a mezzo rimessa diretta, con liquidazione anticipata degli interessi fino alla scadenza dei crediti.	Massimo 10 giorni di calendario successivi alla scadenza del credito. Conguaglio interessi a seguire sulla base della data di incasso.
	Ordini di pagamento (bonifici)	Massimo 12 giorni lavorativi di differenza tra la valuta di addebito e la valuta di accredito al beneficiario.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L.108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali della società di factoring.

RECESSO, CHIUSURA, RECLAMI E MEDIAZIONE

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro il medesimo termine indicato quale decorrenza della variazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo a Serfactoring S.p.a. anche per lettera raccomandata A.R., o per via telematica all'indirizzo:

Serfactoring S.p.a.,
Via dell'Unione Europea n. 3
20097 - San Donato Milanese (MI)
e-mail: ufficio.reclami@serfactoring.it

Se il Cliente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo, da parte di Serfactoring, può rivolgersi, qualora non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, a:



serfactoring

- Arbitro BancarioFinanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Serfactoring S.p.A.;

- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

La procedura è gratuita.

Il ricorso a Serfactoring attraverso tale procedura non priva il Cliente del diritto di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria.

Mediazione

In caso di controversia con Serfactoring inerente il contratto, il Cliente, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, dovrà attivare, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione di cui al D. Lgs. 4/3/2010 n. 28, rivolgendosi a:

- Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Alternative Dispute Resolution), organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario e per consultare il relativo regolamento si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

La predetta condizione di procedibilità, in considerazione della natura dell'oggetto del contratto, può essere assolta, da parte del Cliente, anche rivolgendosi all'Arbitro BancarioFinanziario (ABF) gestito da Banca d'Italia, per le materie di competenza.

In particolare l'Arbitro BancarioFinanziario è competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.

La procedura di mediazione, da svolgersi secondo il regolamento adottato dall'organismo prescelto, comporta i costi per il cliente specificati nel regolamento stesso e non preclude, in caso di esito negativo, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.



Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre alla Serfactoring SpA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring: assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate sui crediti in essere scaduti da n ... giorni

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.